T.A.R. Reggio Calabria sez. I 26.09.2016 **n.** 947

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 277 del 2016, proposto da Ni. Gi., rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Strangio e Giuseppe Pelle, per il presente giudizio domiciliato presso la Segreteria di questo Tribunale, in Reggio Calabria, viale Amendola n. 8/B;

contro

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
- il Questore di Reggio Calabria

rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio in Reggio Calabria, alla via del Plebiscito n. 15;

per l'annullamento

- del provvedimento DASPO del Questore della Provincia di Reggio Calabria prot. n. 1000/16/II/Ant, del 08.01.2016, notificato in data 26 gennaio 2016, con il quale è stato disposto a carico del ricorrente il divieto di "accedere per il periodo di due anni e mesi sei agli stadi o agli impianti sportivi dove si svolgano tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica del "Bianco Calcio", ai luoghi interessati alla sosta, al transito ed al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle citate manifestazioni sportive, nonché agli stadi impianti sportivi dove si svolgono incontri di calcio di qualsiasi serie o categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra Nazionale d'Italia, nonché partite di Coppa Nazionale ed Europee e manifestazioni sportive calcistiche che, a qualsiasi titolo, avranno luogo; e che ha altresì disposto a carico del predetto ricorrente la prescrizione di presentarsi, in occasione di manifestazioni sportive in cui sia impegnata a qualsiasi titolo la squadra calcistica del "Bianco Calcio" presso il Comando Stazione Carabinieri di San Luca mezz'ora dopo l'inizio del primo tempo e mezz'ora dopo l'inizio del

secondo tempo delle sopra menzionate manifestazioni, per la durata di anni due e mesi sei a partire dalla prima gara successiva alla data di notifica del provvedimento";

- nonché di ogni atto antecedente, prodromico, successivo esecutivo del sopra indicato atto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2016 il dott.

Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Fatto

FATTO

L'avversato DASPO risulta essere stato emesso, ai sensi dall'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, sulla base di una segnalazione del Commissariato di P.S. di Bovalino, relativa a fatti verificatisi il 19 dicembre 2015 in Bianco, presso lo Stadio Comunale, in occasione dell'incontro di calcio "Bianco Calcio" - "Nuova Gioiese", valevole per il campionato di Prima Categoria - stagione sportiva 2015-2016.

Secondo l'informativa del Commissariato, "a seguito della concessione di un rigore a favore della società "Nuova Gioiese", l'arbitro Za. Ga., veniva accerchiato dai giocatori del "Bianco Calcio" e aggredito da due giocatori della stessa squadra: Ni. Gi. nato a Siderno (RC) il (omissis) e ..."

Ancora, si legge nella parte motiva del provvedimento impugnato che "il Ni. Gi. per prima lo afferrava per un polso bloccandolo, per farlo desistere dall'ammonire un proprio compagno di squadra e, subito dopo, rivolgendogli parole offensive e minacciose, gli pestava i piedi, per impedirgli ogni movimento e lo colpiva con un violento pugno al torace ".

Secondo quanto sostenuto dalla parte ricorrente, vi sarebbero alcune video riprese nelle quali si può osservare e giudicare il comportamento tenuto dall'interessato nel momento in cui si asserisce ci sia stata la presunta aggressione al direttore di gara.

Il comportamento tenuto dal calciatore Ni. in tale circostanza, non sarebbe sanzionabile con il provvedimento del DASPO, al più rilevando quale mancanza di carattere disciplinare sanzionabile dal direttore di gara.

Questi i dedotti argomenti di doglianza:

- 1) Violazione dell'art. 7 e ss. della legge 241 del 1990. Eccesso di potere per difetto di motivazione in ordine alle ragioni di celerità che hanno giustificato l'omissione dell'avviso dell'avvio del procedimento.
- Il Questore di Reggio Calabria ha adottato il provvedimento impugnato senza consentire all'interessato di partecipare al procedimento, violando il diritto di difesa.

L'omissione di tale adempimento ha indubbiamente determinato una concreta lesione dell'interesse partecipativo al procedimento impedendo al ricorrente di esercitare il proprio diritto di difesa.

Né, quanto alla fattispecie all'esame, avrebbero avuto rilievo gli estremi di urgenza suscettibili di giustificare la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

2) Violazione di legge per difetto dei presupposti richiesti dall'art. 6 L. n. 401/89. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, difetto assoluto di motivazione.

Nel caso di specie, è stata omessa qualsiasi indicazione in ordine alla data in cui il ricorrente sarebbe stato deferito all'autorità giudiziaria.

Inoltre, le accuse mosse al ricorrente sarebbero assolutamente generiche oltre che infondate.

3) Violazione dell'art. 6, comma 1, legge 401/1989, comma 1, legge n. 377 del 2001. Eccesso di potere per difetto e manifesta indeterminatezza del provvedimento in ordine alla esatta indicazione dei luoghi a cui viene inibito l'accesso. Violazione dei principi costituzionali in relazione a diritti fondamentali della persona; violazione del principio di legalità, carenza assoluta di motivazione.

Il provvedimento impugnato è illegittimo nella parte in cui inibisce, in modo generico, al ricorrente "di accedere agli stadi o agli impianti sportivi dove si svolgano tutte le manifestazioni sportive nelle quali sia impegnata a qualsiasi titolo la compagine calcistica della "Bianco Calcio", nonché agli stadi o impianti sportivi dove si svolgono gli incontri di calcio di qualsiasi serie e categoria, partite amichevoli, partite giocate dalla Squadra della Nazionale d'Italia, nonché partite di Coppe Nazionali ed Europee e manifestazioni sportive calcistiche che, a qualsiasi titolo, avranno luogo".

La norma dell'art. 6 comma 1 della L. n. 401/1989 impone, infatti, "la necessità di specificare i luoghi cui si estende il divieto, discendendo la ratio della specificazione dalla fondamentale esigenza di conciliare la misura interdittiva con la garanzia costituzionale della libertà di circolazione.

Inoltre, la formula in base alla quale il divieto di accesso di cui all'art. 6 della legge 401/1989 si estende ai "luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto" di coloro che partecipano o assistono alle competizioni sportive interdette al destinatario del divieto, è eccessivamente lata e generica.

Conclude parte ricorrente insistendo per l'accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L'Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza delle esposte doglianze, invocando la reiezione dell'impugnativa.

La domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, dalla parte ricorrente proposta in via incidentale, è stata da questa Sezione accolta con ordinanza n. 75, pronunziata nella Camera di Consiglio dell'11 maggio 2016.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 21 settembre 2016.

DirittoDIRITTO

1. L'art. 1, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (interpretato autenticamente dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto legge 20 agosto 2001 n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001 n. 377, nel senso che per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza in relazione a tutte le circostanze

indicate nella prima parte del comma; e sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto legge 20 agosto 2001 n. 336, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2001 n. 377, modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) n. 1, del decreto legge 17 agosto 2005 n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2005, n. 210 e dall'art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41; successivamente, così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legge 22 agosto 2014 n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146) stabilisce che:

"Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter, della presente legge, nonché per il reato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, e per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, del codice penale, nonché per i delitti di cui all'articolo 380, comma 2, lettere f) ed h) del codice di procedura penale, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia. Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta avere tenuto, anche all'estero, una condotta, sia singola che di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui al primo periodo. Il divieto per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente, è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura".

La prima parte del successivo comma 5 prescrive che "Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In caso di condotta di gruppo di cui al comma 1, la durata non può essere inferiore a tre anni nei confronti di coloro che ne assumono la direzione".

2. Come sopra puntualizzata la portata applicativa della disposizione a fondamento dell'irrogata determinazione, va osservato che l'art. 6, comma 1, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 attribuisce al Questore il potere di inibire immediatamente l'accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche a chi sia risultato coinvolto in episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive con l'adozione di un provvedimento che, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e ad evitare la reiterazione dei comportamenti vietati, non deve essere neppure preceduto necessariamente dall'avviso di avvio del procedimento (ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011 n. 2569, 8 giugno 2009 n. 3468, 16 ottobre 2006 n. 6128, 15 giugno 2006 n. 3532).

La medesima disposizione indica con chiarezza che le condotte sanzionabili sono non soltanto quelle realizzate "in occasione" di una manifestazione sportiva, ma anche quelle poste in essere "a causa" della manifestazione sportiva stessa.

Secondo costante giurisprudenza (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, 2 marzo 2015, n. 200; T.A.R. Lazio, sez. I-ter, 13 giugno 2015 n. 8329; Cons. Stato, sez. III, 28 novembre 2012 n. 6005), l'art. 6, comma 1, attribuisce al Questore un potere interdittivo, esercitabile nei riguardi di chiunque, in occasione o a causa di manifestazioni sportive, tenga una condotta violenta, o comunque tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica.

Detto potere si connota per una elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto, in vista della tutela dell'ordine pubblico, non soltanto in caso di accertata lesione, ma anche in via preventiva ed in caso di pericolo anche soltanto potenziale di lesione.

Si tratta di un potere attribuito anche con finalità di prevenzione della commissione di illeciti, tenuto conto della diffusività del fenomeno relativo alle violenze negli stadi di calcio e della necessità di approntare, anche sul piano normativo, rimedi efficaci, con il corollario che la misura del divieto di accesso ad impianti sportivi può essere disposta pure in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, ascrivibile a semplici condotte che possano comportare o agevolare situazioni di allarme e di pericolo, in quanto comportamenti in astratto innocui possono coinvolgere soggetti più facinorosi e violenti, con esiti imprevedibili.

3. La giurisprudenza ha, poi, chiarito che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi (c.d. "DASPO") può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in presenza di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come nel caso di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo; ribadendo la connotazione di e che detto potere in termini di elevata discrezionalità, in considerazione delle finalità di pubblica sicurezza cui è diretto in vista della tutela dell'ordine pubblico: con la conseguenza che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo e accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra da episodi di violenza, accertamento che resta incensurabile nel momento in cui risulta congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2010 n. 9074).

La valutazione di inaffidabilità del soggetto è attribuita all'Autorità amministrativa, la quale è chiamata ad un apprezzamento discrezionale degli interessi in gioco che rimane incensurabile in sede di legittimità, nel momento in cui risulti congruamente motivato, avuto riguardo a circostanze di fatto specifiche, in relazione alle quali non può risultare, peraltro, indifferente, nel giudizio di comparazione, la sproporzione significativa, per ordini di grandezza, tra l'interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza dei cittadini e l'interesse privato ad accedere liberamente negli stadi per assistere alla partita della squadra preferita (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2011 n. 301).

Inoltre, a seguito delle modificazioni apportate all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 dall'art. 2 del decreto legge 8 febbraio 2007 n. 8, convertito con modificazioni in legge 4 aprile 2007 n. 41, il divieto può essere legittimamente disposto anche nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta tale da turbare o porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni sportive (cfr. T.R.G.A Trentino Alto Adige, Bolzano, 1° settembre 2008, n. 309): e ciò anche in assenza di denuncia.

È tuttavia necessario che al destinatario del divieto sia ascrivibile un comportamento volto con chiarezza e univocità alla commissione del fatto violento (direttamente o per interposta persona); comportamento che, seppure non necessariamente riconducibile a una fattispecie di reato, deve essere pur sempre connotato da fattori inequivocabili, quali l'atteggiamento di chi "induca o

inneggi alla violenza, con movimenti corporei o espressioni verbali" (Cons. Stato, sez. VI, 15 giugno 2006 n. 3532).

La ravvisata natura dei provvedimenti di DASPO quali misure di prevenzione o di polizia impone che la relativa adozione debba essere motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e la moralità pubblica (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 13 luglio 2015, n. 1938; T.A.R. Toscana, sez. II, 6 giugno 2013, n. 955).

Peraltro:

- se il divieto di accesso alle manifestazioni sportive può essere imposto non solo nel caso di accertata "lesione", ma anche in caso di "pericolo di lesione" dell'ordine pubblico, come in presenza di semplici condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo, in quanto l'intento del Legislatore è quello di elevare la soglia di prevenzione di possibili turbative dell'ordine pubblico, in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta posti in essere in occasione di manifestazioni sportive di grande richiamo e partecipazione (T.A.R. Piemonte, sez. 3 marzo 2016 n. 308);
- nondimeno, l'anticipazione della soglia di sanzionabilità del comportamento tenuto in occasione di una manifestazione sportiva non può spingersi fino a colpire condotte meramente ipotetiche, ovvero non assistite da alcun elemento concreto o comunque univocamente atto a concretizzare un pericolo per la sicurezza e la moralità pubblica (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 17 febbraio 2016 n. 325);

con la conseguenza che l'adozione dei provvedimenti di prevenzione ex art. 6, 1° comma, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, riconducibili al genus delle misure di prevenzione o di polizia, deve risultare motivata con riferimento a comportamenti concreti ed attuali del destinatario, dai quali possano desumersi talune delle ipotesi previste dalla legge come indice di pericolosità per la sicurezza e l'ordine pubblici, tali da ingenerare nelle tifoserie sentimenti di odio e di vendetta o, comunque, condotte di incitamento alla violenza durante una manifestazione sportiva (T.A.R. Lazio, sez. I, 7 maggio 2012 n. 4091; T.A.R. Toscana, sez. II, 25 novembre 2015 n. 1601).

4. L'elaborazione interpretativa delle coordinate di legittima applicabilità della misura di che trattasi, appieno persuade che, nella fattispecie all'esame, positivamente rilevino i presupposti per l'irrogazione del DASPO nei confronti dell'odierno ricorrente.

Nel rinviare, quanto alla ricostruzione dei fatti a tal fine rilevanti, al contenuto della gravata determinazione, si rileva che:

- sia il rapporto di gara dell'arbitro
- sia il rapporto del commissario di campo

evidenziano, con incontrovertibile concludenza, come risulti essere stata consumata una grave aggressione di carattere sia verbale che fisico nei confronti del direttore di gara, ad opera dei calciatori del Bianco Calcio Ni. Gi. (odierno ricorrente), Co. Do. e Co. An..

Lo stesso direttore di gara, riusciva a raggiungere gli spogliatoi soltanto grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine (e poteva, poi, allontanarsi dall'impianto sportivo solo in quanto da queste ultime scortato fino al Comune di Bovalino), non prima di essere stato spinto dai giocatori del Bianco verso la rete di recinzione (alle spalle della quale si trovava il pubblico).

In particolare, l'arbitro riferisce di essere divenuto bersaglio di sputi, di essere stato colpito alla schiena e di essere stato, altresì, raggiunto da lancio di oggetti ad opera dei circa 30 tifosi del Bianco che stazionavano al di là della rete di recinzione (i quali hanno, inoltre, rivolto ai calciatori della propria squadra incitamenti al fine di colpire nuovamente il direttore di gara).

La grave situazione di violenza - fisica e verbale - e di intimidazione nei confronti del direttore di gara è indubbiamente stata determinata, in un rapporto di conseguenzialità causale invero non discutibile, in quanto emergente ex factis rispetto alle smodate proteste nelle quali si sono prodotti i calciatori del Bianco (fra i quali, appunto, l'odierno ricorrente) a seguito dell'assegnazione, ad opera dell'arbitro, di un calcio di rigore in favore della compagine ospitata (Nuova Gioiese) al minuto 44 della seconda frazione di gioco.

Nell'osservare come tale grave evenienza di potenzialità lesiva rispetto al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici venga a porsi con carattere di grottesca continuità rispetto all'iniziativa adottata da entrambe le squadre impegnate nell'incontro di calcio anteriormente all'inizio della partita (avvenuto, come si legge nel referto arbitrale, con "12 minuti di ritardo poiché entrambi le società (dirigenti e calciatori tutti) erano impegnati, sul terreno di giuoco, in un'iniziativa contro la violenza sulle donne"), va rilevato come i comportamenti violenti descritti dall'arbitro trovino conferma nelle decisioni assunte dal Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. - Lega Dilettanti e dalla Corte Sportiva di Appello territoriale, segnatamente per quanto concerne l'addebitabilità all'odierno ricorrente (squalificato fino al 30 giugno 2017) delle condotte poste in essere nei confronti del direttore di gara.

Ora, se è vero che la condotta suscettibile di comportare l'applicazione del divieto in discorso non necessariamente deve concretarsi in comportamenti "violenti", ben potendo la stessa essere suscettibile di ingenerare una situazione di potenzialità offensiva per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, è peraltro altrettanto vero che il comportamento idoneo ad essere preso in considerazione ai fini in esame deve necessariamente sostanziarsi - sulla base di rilievi obiettivi, ovvero della sua caratterizzazione modale, temporale o spaziale - in atti aventi univoca e diretta attitudine pregiudizievole ai fini della preservazione dell'interesse pubblico anzidetto.

Tali coordinate interpretative sono, con sicurezza, ravvisabili nel comportamento tenuto dal ricorrente in occasione dell'incontro di calcio disputatosi fra le compagini del Bianco e della Nuova Gioiese; la condotta di che trattasi dimostrandosi univocamente suscettibile di ingenerare pericolo di grave turbativa per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici, sì da giustificare l'irrogazione del provvedimento interdittivo oggetto del presente gravame.

Si rammenta, in proposito, come la Suprema Corte di Cassazione (in ciò seguita da un costante orientamento del giudice amministrativo) abbia enunciato il principio di diritto secondo cui le misure adottabili ai sensi della legge 401 del 1989, art. 6, trovano applicazione anche nei confronti di tesserati di federazioni sportive, indipendentemente da ogni altro provvedimento di competenza degli organi della disciplina sportiva, (Cass. Pen. 33864/2007); e ciò in relazione ad atti di violenza causati da tesserati nei confronti di altri tesserati nell'ambito della competizione sportiva cui stavano partecipando.

5. Se quanto sopra posto in evidenza induce ad escludere fondatezza alle doglianze dalla parte ricorrente rivolte avverso l'impugnato DASPO, va parimenti disattesa la censura con la quale viene lamentata l'omessa comunicazione di avvio del procedimento culminato con l'adozione della predetta determinazione.

Secondo la prevalente giurisprudenza, infatti, il provvedimento che inibisce l'accesso agli stadi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, disposto ai sensi dell'articolo 6 della legge 401/1989, mirando alla più efficace tutela dell'ordine pubblico e a evitare la reiterazione dei comportamento vietati, non deve necessariamente essere preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (cfr. TAR Umbria, 18 giugno 2010 n. 379).

È, in ogni caso, sufficiente che sia menzionata la ragione di urgenza per cui è omessa la garanzia partecipativa (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 22 febbraio 2012, n. 111): come è - appunto - avvenuto nella specie, laddove si dà specificamente atto della impossibilità di "dar corso all'avviso di avvio del procedimento ... per esigenze di celerità, dettate anche dalla necessità ed

urgenza di impedire che il Ni. Gi. possa, in occasione delle prossime manifestazioni sportive che vedranno impegnata la squadra del "Bianco Calcio", ovvero altre compagini calcistiche a qualsiasi titolo, reiterare condotte analoghe a quella sopra descritta".

L'onere dell'Amministrazione di informare tempestivamente il soggetto dell'avvio del procedimento volto ad adottare la misura interdittiva denominata DASPO, "non essendo ammissibile il protrarsi di accertamenti e attività istruttorie inaudita altera parte" (Cons. Stato, sez. I, parere 29 maggio 2012 n. 2603), non è - infatti - sostenibile alla luce dell'urgenza connessa al succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate nel campionato, che rappresentano occasione di scontro fra tifoserie, nonché di reiterazione di episodi di violenza, ed alla connessa esigenza di garantire il mantenimento dell'ordine pubblico, evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011 n. 2569; 8 giugno 2009 n. 3468; 16 ottobre 2006 n. 6128; 15 giugno 2006 n. 3532).

6. Quanto, da ultimo, all'affermata genericità del divieto, perché stabilito e senza alcuna limitazione o specificazione, la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di soffermarsi sull'incidenza del divieto sulla libertà di circolazione, il cui carattere di misura interdittiva atipica impone all'autorità amministrativa di indicare le specifiche manifestazioni sportive e/o le competizioni agonistiche alle quali sarebbe interdetto l'accesso ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 401/1989.

In proposito, si rappresenta come l'obbligo di non frequentare i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e quello di non accedere, in occasione delle partite, ai luoghi antistanti, alle stazioni ferroviarie e ai piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta delle tifoserie, oltre che prestarsi ad una lettura in chiave repressiva, riveste l'evidente funzione preventiva di scongiurare il reiterarsi di episodi di violenza, evitando l'accesso a questi luoghi delle persone che in essi siano state già coinvolte.

Anche se l'evento sportivo riguarda squadre delle quali tali soggetti non siano tesserati o tifosi, la finalità del divieto risiede nell'intento di allontanare tutti coloro che abbiano manifestato un'indole particolarmente violenta, travisando lo spirito sportivo e trasformando un'occasione di svago, ovvero, di pratica di attività agonistica, in un presupposto per perpetrare aggressioni in altrui danno.

In ogni caso, la rapidità con cui circolano le informazioni relative agli eventi sportivi e la pubblicità che viene data tramite le stesse associazioni sportive alle misure di polizia dirette a contenerne assembramenti che possano degenerare, separando i luoghi di raccolta delle tifoserie, rende la parte attinta dal DASPO pienamente in grado di informarsi tempestivamente dei luoghi interessati agli eventi ed alle attività collaterali, al fine di adeguarsi al dettato precettivo dei provvedimento.

Ne deriva l'infondatezza della censura afferente l'esigibilità del divieto, la cui omessa indicazione delle specifiche manifestazioni calcistiche deve essere interpretata come riferita a qualsiasi evento di questo carattere, in analogia alla mancata indicazione degli specifici luoghi adibiti alla partenza, agli arrivi o alle soste delle tifoserie da intendere come qualsiasi luogo che notoriamente riviste tale carattere in occasione dello spostamento o del trasporto delle tifoserie medesime.

7. Con richiamo, poi, alle circostanze oggettive documentate dagli eventi che hanno originato il provvedimento, il tempo del divieto - determinato in anni due e mesi sei - si appalesa come misura affatto congrua.

Nei DASPO, se il divieto di accesso ai luoghi interessati dagli eventi calcistici è sicuramente idoneo a utilmente realizzare in concreto l'obiettivo di prevenzione della violenza, la regola del "mezzo più mite" è talvolta recessiva di fronte alle esigenze di risolvere gli inconvenienti ai

pubblici interessi e, analogamente, il grado di soddisfazione degli altri interessi costituisce un vincolo quantitativo della scelta che deve essere bilanciato con l'adeguatezza relativa alle circostanze di fatto.

Nel contenuto dell'atto, l'applicazione del parametro di proporzionalità assolve, dunque, l'amministrazione dalla stretta osservanza del vincolo motivazionale qualora sia desumibile dalle circostanze di fatto coacervate con le finalità di interesse pubblico perseguite.

Ciò non implica, naturalmente, che l'operato dell'Amministrazione possa essere sottratto al controllo giudiziale, ma comporta che il sindacato non debba arrestarsi al solo fatto formale dell'assenza di motivazione ma si estenda ai parametri oggettivi dai quali è scaturita la determinazione amministrativa da sindacare.

Nel ricordato quadro fattuale, la determinazione della Questura è conforme, sotto l'aspetto temporale, a congruità e proporzionalità, da rinvenire nella condotta oggettiva dell'interessato e nella sua collocazione nell'evento occorso.

Ad integrazione di quanto precedentemente rappresentato, va tenuto infatti presente che il Legislatore ha emanato una disposizione che eleva la soglia di prevenzione in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta tenuti in occasione di manifestazioni sportive, alle quali possono partecipare anche molte migliaia di persone.

Per questo, l'art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989, considera rilevanti non solo il compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all'integrità delle cose o all'incolumità delle persone, ma anche la semplice partecipazione attiva ad episodi di violenza.

La giurisprudenza ha affermato che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportino o agevolino - come, appunto, nella fattispecie all'esame - situazioni di allarme e di pericolo.

La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l'art. 6 di cui sopra non impone indagini specifiche sulla pericolosità del soggetto, ossia non richiede alcun previo accertamento attinente - in generale - alla personalità del destinatario del provvedimento, in quanto presuppone e, dunque, si fonda precipuamente sulla pericolosità specifica dimostrata dal soggetto in occasione di manifestazioni sportive (cfr., ex multis, T.A.R. Umbria, 15 dicembre 2009 n. 767; T.A.R. Campania, Napoli, 13 settembre 2010 n. 17403).

In altri termini, si tratta di una norma introdotta al fine esclusivo di fronteggiare il fenomeno della violenza negli stadi, ispirata dalla necessità di offrire idonea salvaguardia a interessi primari, quali l'incolumità personale: richiedendo quindi - ai fini della sua applicazione - che un soggetto si sia reso responsabile di comportamenti atti a rivelare la ridetta pericolosità.

Tale misura si connota di un'ampia discrezionalità, in considerazione della sua finalità di tutela dell'ordine pubblico, e non può essere censurata se congruamente motivata con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che l'hanno determinata (Cons. Stato, sez. VI, 2 maggio 2011 n. 2572).

In ragione di tale rilievo, non è rinvenibile alcun obbligo per l'Amministrazione di correlare il divieto di cui trattasi con i fatti accaduti nel senso di imporre lo stesso solo in relazione allo svolgimento di ben determinate partite di un determinato sport, disputate dalle squadre interessate dall'incontro in occasione del quale si sono verificati gli atti di violenza contestati al destinatario del provvedimento.

Sotto tale profilo va, infatti, riconosciuto un potere di scelta dell'Amministrazione, basato sulle condotte rilevate e, dunque, sulla pericolosità dimostrata (T.A.R. Veneto, sez. III, 31 marzo 2014 n. 436).

8. Le considerazioni precedentemente esposte impongono, in ragione della ravvisata infondatezza delle doglianze articolate con il presente mezzo di tutela, il rigetto del ricorso all'esame.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra le parti costituite.

PQM

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Referendario

Donatella Testini, Referendario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 26 SET. 2016.